MODIFICHE ALLE NORME RIGUARDANTI LA NEGOZIAZIONE DI VALUTE ESTERE

Art. 3

L'Ufficio italiano dei Cambi acquista il cinquanta per cento delle valute estere, che accetta in cessione, al cambio in lire italiane corrispondente alla media giornaliera delle quotazioni di ciascuna valuta risultante dalle libere negoziazioni previste dal n. 2 dell'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 139, fermi i limiti fissati nel secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, numero 1347. La media predetta e' determinata dall'Ufficio italiano dei Cambi ogni giorno di apertura delle borse valori ed e' valevole per il giorno stesso. Essa e' calcolata per ciascuna delle valute estere negoziabili ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 139, sulla base della quotazione di chiusura del giorno stesso presso le borse di Roma e di Milano. La media cosi' stabilita e' comunicata, a cura dell'Ufficio italiano dei Cambi, all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia ed alle direzioni generali delle banche autorizzate a fungere per il commercio dei cambi da agenzia della Banca d'Italia, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Versione in vigore dal 19 settembre 1949, non più in vigore dal 30 settembre 1955 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alle norme riguardanti la negoziazione di valute estere
Estremi	Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alle-norme-riguardanti-la-negoziazione-di-valute-estere/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it